



U - 9 NOV. 2011
S 5998
1

Corte dei conti
Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 – Fax 011.5608603

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di VERRONE (BI)

Prot. **0014083-09/11/2011-SCPIE-T95-P**

Oggetto: relazione sul bilancio preventivo 2011 (art. 1, commi 166 e segg., l. 23 dicembre 2005, n. 266)

Si trasmette, in allegato, scheda di sintesi dell'analisi effettuata, anche in seguito all'attività istruttoria, sulla relazione in oggetto.

Codesto Ente potrà inviare ulteriori osservazioni in merito entro 7 giorni dal ricevimento della presente nota (e-mail daniela.geraldini@corteconti.it e/o fax 011-56.08.603).

Questa Sezione provvederà successivamente, con apposita deliberazione, ad adottare eventuale relativa pronuncia.

Torino, 09/11/2011

Il Magistrato Istruttore
F.to Dott. Mario Pischedda

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

ENTE:

Comune di VERRONE (BI)

TIPOLOGIA:

Comune con meno di 5.000 abitanti

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

L'Ente supera il limite di indebitamento nel triennio 2011/2013 (domanda 3.2, Sezione II)

Dall'esame della relazione sul bilancio preventivo 2011, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Verrone, emerge che in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, il ricorso all'indebitamento non rispetta per il triennio 2011/2013 i limiti previsti dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 comma 39 del D.L. n. 225/2010, convertito in L. n. 10/2011.

2009	2010	2011	2012	2013
2,010	2,660	13,600	12,330	10,290

A specifico quesito istruttorio, inviato da questa Sezione in data 20/09/2011 prot. n. 8138, l'Ente ha riferito, con nota prot. n. 5257 del 01/10/2011, che nel corso del 2010 ha concesso garanzia fideiussoria a favore della società Verrone Energia e Futuro srl, società interamente partecipata dal Comune, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Tale operazione è stata eseguita nel rispetto del comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 in vigore nell'anno 2010, il quale prevedeva il limite di indebitamento nella percentuale del 15% delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente. L'Ente ritiene, infine, che il notevole incremento delle entrate correnti che deriveranno dalla produzione di energia elettrica dell'impianto consentiranno al Comune di rientrare, in breve tempo, nei nuovi limiti di indebitamento fissati dal D.L. 225/2010.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI DELLA SEZIONE

I limiti per il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti Locali, i limiti sono disciplinati dall'art. 204 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 2, comma 39, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. La norma prevede che "oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

Pur prendendo atto delle considerazioni avanzate dall'Ente e delle scelte discrezionali compiute a favore del rispetto dei limiti suindicati, giova evidenziare che la società a favore della quale è stata concessa la garanzia fideiussoria è a capitale interamente del Comune, e questa condizione espone l'Ente ad assumere il totale rischio di insolvenza.

In ogni caso l'ente non potrà assumere nuovi mutui sino a quando la spesa per interessi non rientrerà nei limiti di legge.



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VERRONE

C.A.P. 13871

Sede: Via Castello n. 6
Tel 015.5821032
Fax 015.5821968

www.comune.verrone.bi.it

Cod. Fisc. 81005790027
Part. Iva 00396860025
info@comune.verrone.bi.it

PROT. N. 5257

VERRONE, li 01.10.2011

Alla
CORTE DEI CONTI
Via Roma 305
10123 TORINO

OGGETTO: Relazione sul bilancio preventivo 2011 (art. 1 commi 166 e segg.; Legge 23.12.2005 n. 266) - richiesta istruttoria.

In riscontro alla Vs. nota prot. 0008138-20/09/2011 - SCPIE-T95-P, di pari oggetto alla presente, si forniscono i seguenti chiarimenti:

il Comune di Verrone nel corso dell'esercizio finanziario 2010 non ha assunto nuovi mutui ma ha concesso una garanzia fideiussoria con delibera C.C. n. 38 del 20.10.2010, ai sensi dell'art. 207 del TUEL, a favore della società interamente partecipata "Verrone Energia e Futuro S.r.l.", per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, garanzia che concorre alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. 267/00.

Tale operazione è stata eseguita nel rispetto del comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 in vigore nell'anno 2010, il quale prevedeva il limite di indebitamento nella percentuale del 15% delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 sono stati introdotti limiti all'assunzione di mutui rispetto alla percentuale 15%: in principio con la L. 13.12.2010 n. 220 art. 1 c. 108 e successivamente con l'entrata in vigore della Legge di conversione 26.02.2011 n. 10 del D.L. 225/2010, che ha introdotto all'art. 2 il comma 39.

Nel rispetto dei nuovi limiti di indebitamento in vigore dal corrente esercizio finanziario, questo Comune non ha previsto per il triennio 2011-2013 l'assunzione di nuovi mutui ed il rilascio di nuove garanzie fideiussorie ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 267/00.

Si ritiene che il notevole incremento delle entrate correnti che deriveranno dalla produzione di energia elettrica dell'impianto di cui trattasi, consentiranno al Comune di rientrare, in breve tempo, nei nuovi limiti di indebitamento fissati dal D.L. 225/2010.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Cinzia BOSSIIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonella MORRESIIL REVISORE DEI CONTI
Gabriele Dott. MELLO RELLA



Corte dei conti
Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

25 NOV 2011
S 6301
27

CORTE DEI CONTI



0014441-24/11/2011-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

e per il Suo tramite

Al Sindaco del Comune

All'Organo di revisione
del Comune di **VERANOVE (BI)**

Oggetto: Pronuncia sul Bilancio di previsione 2011 (questionario dell'Organo di revisione) ai sensi dell'art. 1, comma 168. legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Si invia la specifica pronuncia deliberata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte nell'adunanza del **22 NOV. 2011**, con invito a trasmettere copia a tutti i soggetti in indirizzo.

Il Presidente

Dott.ssa Enrica LATERZA



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 229/2011/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai seguenti magistrati:

Dott. ssa	Enrica	LATERZA	Presidente
Dott.	Mario	PISCHEDDA	Consigliere relatore
Dott.	Gianfranco	BATTELLI	Consigliere
Dott.	Giancarlo	ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria	MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter	BERRUTI	Referendario

Nell'adunanza del giorno 22 novembre 2011;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la delibera n. 2/AUT/2011 della Sezione delle Autonomie, inerente le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2011 e questionari allegati;

Vista la deliberazione n. 97 del 17 dicembre 2010, con la quale è stata programmata l'attività di controllo per l'anno 2011;

Vista la relazione sul bilancio di previsione 2011, redatta dall'organo di revisione contabile del comune di **Verrone (BI)** ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della citata legge n. 266/2005;

Vista la richiesta di deferimento del magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza n. 31/2011 del Presidente della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la quale si stabilisce di procedere alla deliberazione della presente pronuncia nell'odierna adunanza;

Udito il Consigliere Istruttore Dott. Mario Pischetta;

PREMESSO

Dall'esame della relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2011, redatta dall'organo di revisione contabile del Comune di Verrone (BI), ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, emerge che per il triennio 2011/2013 l'Ente prevede di non rispettare i limiti d'indebitamento.

Nel corso dell'attività istruttoria, l'Ente ha precisato di aver concesso nel 2010 una garanzia fideiussoria a favore della società, Verrone Energia e Futuro srl, a capitale interamente comunale. Questa operazione, che pur non dando luogo a pagamento di interessi, blocca una quota della capacità di indebitamento, è stata eseguita nel rispetto dei limiti d'indebitamento all'epoca vigenti. Il Comune precisa, infine, di non aver previsto l'assunzione di alcun mutuo nel triennio 2011/2013.

Al termine delle verifiche preliminari il magistrato istruttore ha trasmesso all'ente una scheda riepilogativa, segnalando in modo formale la violazione accertata ed invitandolo a fornire ulteriori chiarimenti che non risultano pervenuti.

In base alle risultanze dell'istruttoria il magistrato istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168 della sopracitata Legge n. 266/2005.

CONSIDERATO

1. La legge n. 266 del 2005, all'art. 1, commi 166 e 167, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, adottino specifica pronuncia qualora accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, così come l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione ovvero ogni altra "grave irregolarità" contabile e finanziaria.

Da ultimo l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha valorizzato questo controllo reso dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e*

irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto finanziario" e l'ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la Sezione, accertato l'inadempimento, è tenuta a trasmettere gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Si tratta di un controllo di tipo collaborativo (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 179/2007 e n. 37/2011), le cui caratteristiche suggeriscono di segnalare agli enti, specie in sede di analisi delle relazioni dei revisori sui bilanci preventivi, anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse ovvero da sintomi di criticità o difficoltà gestionale, ferma restando la gravità di tutte le irregolarità che costituiscono un serio rischio per gli equilibri di bilancio.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In ogni caso, si precisa che, se le caratteristiche di questo controllo consentono alla Sezione di ravvisare, sulla base delle relazioni degli organi di revisione e del contraddittorio svolto, irregolarità contabili o criticità gestionali, l'ente è chiamato comunque a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, nonché alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate.

2. I limiti per il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti Locali sono disciplinati

dall'art. 204 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 2, comma 39, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. La norma prevede che *"oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui"*. Peraltro l'art 8, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183 (cd. legge di stabilità) che entrerà in vigore il primo gennaio 2012, riduce le percentuali di indebitamento, all'8% per l'anno 2012, al 6% per l'anno 2013 e al 4% per l'anno 2014.

Pur prendendo atto delle considerazioni avanzate dall'Ente e delle scelte discrezionali compiute a favore del rispetto dei limiti suindicati, giova evidenziare che la società a favore della quale è stata concessa la garanzia fideiussoria è a capitale interamente del Comune, e questa condizione espone l'Ente ad assumere il totale rischio di insolvenza. In ogni caso l'ente non potrà assumere nuovi mutui sino a quando la spesa per interessi non rientrerà nei limiti di legge.

P.Q.M.

In relazione a quanto precede, sulla base dei dati desunti dal questionario-relazione al bilancio di previsione 2011 del Comune di **Verrone (BI)**, questa Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

- **rileva** il superamento dei limiti di indebitamento per il biennio 2012/2013;
- **invita** il Comune a porre in essere azioni correttive al fine di ricondurre le percentuali di indebitamento nei limiti previsti dalla normativa, considerando anche, le modificazioni introdotte dalla legge 183/2011;
- **dispone** che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale, nella persona del suo Presidente, al Sindaco, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 22 novembre 2011.

IL RELATORE
F.to (Dott. Mario PISCHEDDA)

IL PRESIDENTE
F.to (Dott.ssa Enrica LATERZA)

Depositata in Segreteria il **24/11/2011**

Il Funzionario preposto

F.to (Dott. Federico SOLA)